



COMUNE DI TELTI

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (SS)
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580
www.comune.telti.ot.it

COPIA

Registro Generale n. 9

ORDINANZA DEL SINDACO N. 7 DEL 10-04-2020

Oggetto: Emergenza Covid-19 obbligo di utilizzo dispositivi di protezione.

IL SINDACO

ATTESO che l'Organizzazione mondiale della sanità in data 11 marzo 2020 ha dichiarato che l'epidemia da COVID-19 è un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTI:

- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";
- la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 avente ad oggetto: "COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti";
- l'Ordinanza del Governatore della Regione Autonoma della Sardegna n. 1 del 22.02.2020;
- il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 "Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" e il D.P.C.M. del 23.02.2020 "Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6";
- il D.P.C.M. del 23.02.2020 "Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6", avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19";
- l'Ordinanza del Governatore della Regione Autonoma della Sardegna n. 2 del 23.02.2020
- le direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenze epidemiologica da COVID-19 nelle Pubbliche Amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del D.L. n. 6/2020";
- l'Ordinanza del Governatore della Regione Autonoma della Sardegna n. 3 del 27 Febbraio 2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019";
- il D.P.C.M. del 01.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM del 04/03/2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il DPCM del 08/03/2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il DPCM 9/3/2020 avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. del 11.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull'intero territorio comunale pubblicato in GU Serie Generale n. 64 del 11.03.2020;
- le successive Ordinanze del Governatore della Regione Autonoma della Sardegna nn. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 emanate in materia di contenimento della diffusione del COVID-19;
- il DL n. 18 del 17.03.2020;
- il DL del 25 marzo 2020 che reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid – 19;
- il DM 25 marzo 2020 ed i relativi allegati;
- il DPCM del 1 aprile 2020 che ha disposto quanto segue: *“L’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020”*;
- l’ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 17 del 04.04.2020 dal titolo *“Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da covid-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per il contrasto dell’assembramento di persone”*;

CONSIDERATA l’esiguità delle risorse umane a disposizione dell’Ente per assicurare i controlli previsti dai su citati provvedimenti nazionali e regionali e ravvisata la necessità di tutelare con ancor maggiore incisività le fasce deboli della popolazione e i tanti operatori che quotidianamente garantiscono i servizi essenziali di cui la cittadinanza usufruisce;

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi di contagio a livello locale e sull’intero territorio regionale;

TENUTO CONTO che dalle notizie in possesso dell’Amministrazione comunale l’epidemia da Coronavirus si caratterizza per una estrema diffusione tra le persone, in quanto il Covid-19 si anniderebbe anche su superficie lisce, strumenti di uso comune come maniglie delle porte, carrelli della spesa e simili;

RITENUTO pertanto necessario, fino alla data del 30 aprile 2020, adottare ulteriori ed urgenti misure specifiche per il territorio comunale più restrittive e comunque adeguate al contesto territoriale di riferimento;

RITENUTO di dover intervenire con lo strumento dell’Ordinanza contingibile ed urgente, al fine di massimizzare gli effetti delle misure già adottate a livello governativo, nel territorio comunale e nel primario interesse della salute dei cittadini;

VISTA la Legge 23/12/1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 50 e 54 i quali definiscono le attribuzioni del Sindaco circa l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. Di stabilire che, fino alla data del 30 aprile 2020, negli orari di apertura degli esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche e in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone, l'accesso è consentito solo indossando idonee mascherine protettive od in alternativa protezioni per il naso e per la bocca (es. foulard o sciarpe) e guanti in modo da limitare la diffusione del virus.
2. Di stabilire che i responsabili degli Uffici pubblici e i titolari o responsabili degli esercizi commerciali siano tenuti a richiedere, all'ingresso nei predetti locali, agli avventori ed agli utenti, di indossare i presidi di protezione individuale (guanti e mascherine) e in caso di rifiuto, avvertire il locale Comando della Polizia Locale.
3. Di prevedere che l'inosservanza del presente provvedimento sia punita con la sanzione amministrativa d'importo variabile da euro 25,00 a euro 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DEMANDA

alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata nel sito web comunale ed all'albo pretorio ai sensi dell'art. 8, comma 3 L. 241/1990, e trasmessa:

- alla Polizia Municipale, SEDE
- al Comando dei Carabinieri ,stss233540@carabinieri.it
- alla Polizia di Stato, Commissariato di Olbia, comm.olbia.ss@pecps.poliziadistato.it
- alla Prefettura, Ufficio territoriale del Governo, Piazza d'Italia no 31, Sassari, protocollo.prefss@pec.interno.it

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento può essere proposto il ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

IL SINDACO

F.to Geom. Gian Franco Pinducciu